

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MAURILIO D'ANGELO

Seduta del 28/02/2024

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 22/8/2023, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato un contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio in data 26.6.2018, estinto anticipatamente a giugno 2022, in corrispondenza della scadenza della rata nr. 48. Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.860,00 (al netto di € 2.505,68 già riconosciuti in sede di conteggio estintivo a titolo di "commissioni di gestione/costo incasso rate"), di cui € 1.560,00 a titolo di "oneri di distribuzione", € 300,00 a titolo di "spese di istruttoria" e la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 48, ha rilevato che l'istituto opera e ha operato in piena conformità agli standard normativi e regolamentari di settore. I costi praticati nel caso di specie sono stati pattuiti come oneri "fissi" e affermarne la retrocedibilità pro quota appare errato, anche alla luce della sentenza Lexitor; le attività remunerate, infatti, si sono esaurite nella fase genetica del rapporto. Peraltro, le spese di istruttoria non fanno parte del costo totale del credito e, dunque, non costituiscono un costo né *recurring* né *up front*, ossia non rientrano tra i costi che l'art. 125 *sexies* del TUB (2010-2021) indica come rimborsabili.



Quanto agli oneri di distribuzione, essi sono stati integralmente versati all'intermediario del credito al quale la cliente ha discrezionalmente deciso di rivolgersi; non avendo l'istituto incamerato l'onere di distribuzione, l'eventuale condanna della banca a rimborsare tale costo si tradurrebbe in un'obbligazione priva di qualsiasi giustificazione, dal momento che non si tratta di un beneficio di sua diretta pertinenza. L'intermediario, poi, ha chiarito che la struttura dei costi, a ogni modo, è stata esplicitata nello schema tariffario, conforme alla normativa vigente (v. art. 6-bis, comma 3, lett. b) del DPR 180/1950), sottoposto al cliente ed accettato dallo stesso e parte ricorrente non ha fornito prova del versamento di rate eccedenti e dai controlli contabili espletati dall'istituto non risultano elementi in tal senso. L'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere *"l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea"*.

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza *Lexitor*) *"deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di



tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Nel caso in esame ed in via preliminare, in ordine all'eccezione sollevata da parte resistente in merito alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario del credito (e quindi a un soggetto "terzo"), si osserva che l'ABF ha già avuto modo di affermare l'infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che - come da consolidato orientamento - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo (*ex multis*, Collegio di Torino, decisione 6733/2023).

Nel merito, possiedono natura Up Front sia le spese di istruttoria che gli oneri di distribuzione (ove gli adempimenti indicati nella descrizione degli oneri di distribuzione sono infatti limitati, dallo stesso contratto, entro la fase di erogazione del prestito). Diversamente va ascritta natura *recurring* alle commissioni di gestione.

Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso secondo il sotto riportato calcolo (ove, a fronte di una richiesta di € 1.860,00, l'importo liquidabile - € 1.190,00 - risulta inferiore alla somma richiesta dalla parte ricorrente, avendo quest'ultima quantificato la propria pretesa applicando il criterio *pro rata temporis* a tutte le voci di costo).

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,70%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,39%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				500,00	Upfront	38,39%	191,94		191,94
Oneri di distribuzione				2.600,00	Upfront	38,39%	998,07		998,07
Commissioni di gestione				4.176,14	Recurring	60,00%	2.505,68	2.505,68	0,00
Totale				7.276,14					1.190,01

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.190,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 3763 del 26 marzo 2024

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA